

Comune di Napoli
III Direzione Centrale Patrimonio e Logistica
Servizio Gestione del Verde Pubblico

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale occorrenti per le esigenze del Servizio Gestione del Verde Pubblico.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata presunta di mesi 3 (tre), con decorrenza dalla data di ricezione dell'ordinativo.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad €83.285,00 esclusa IVA al 20% pari a €16.657,00, per complessivi €99.942,00 IVA compresa, e fino alla concorrenza dell'intero importo stanziato.

ART. 4 – RIPARTIZIONE IN LOTTI, PREZZI UNITARI E DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DEI SERVIZI

L'appalto è costituito da un unico lotto, per le quantità presunte sotto indicate:

Tipologia	Quantità (in pezzi)	Importo unitario presunto IVA esclusa
Dispositivo per la protezione del capo: elmetto di protezione con cuffie e visiera in rete; completo di cuffie regolabili; bordatura interna tessile con attacco a sei punti registrabile e materiale assorbente con parasudore; con sahariana coprinuca; leggero e resistente. Dotato di marchio di conformità CE ai sensi del D. Lgs. 10/97. EN 397. D.P.I. di 3^ categoria. EN 352 -3 - SNR30dB. EN 1731-F	100	€35,00
Dispositivo per la protezione del volto: visiera in polycarbonato trasparente, elastico sul retro, parasudore spugnoso frontale, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni. Dotato di marchio di conformità CE ai sensi del D. Lgs. 475/92. EN 166	100	€6,00
Dispositivo per la protezione degli occhi: occhiali a mascherina; montatura in morbida gomma con bordo di tenuta e bardatura regolabile; lenti incolori in polycarbonato antigraffio e antiurto; <u>elevata protezione meccanica (F)</u> , polveri grossolane, gocce, schizzi di sostanze chimiche; antiappannamento, schermi laterali con aerazione; 100% protezione U.V.; peso 75 gr. Dotato di marchio di conformità CE ai sensi del D. Lgs. 10-1997. EN 166 classe ottica 1	100	€4,80

Dispositivo per la protezione delle vie respiratorie: facciale filtrante per polveri e/o particelle non nocive; con linguetta stringi naso e bardatura nucasale, con valvolina 4,5 x TLV. Dotati di marchio di conformità CE ai sensi del D. Lgs. 10-1997. EN 149 Classe FFP1	500	€0,30
Dispositivo per la protezione delle vie respiratorie: facciale filtrante per polveri e/o particelle non nocive; 4,5 x TLV. Dotato di marchio di conformità CE ai sensi del D. Lgs. 10-1997. EN 149 Classe FFP1 carboni attivi	500	€0,40
Dispositivo per la protezione delle vie respiratorie: semimaschera in morbida gomma siliconica antiallergica con alloggiamento per 1 filtro a baionetta; facciale ergonomico avvolgente con triplo bordo di tenuta; bande elastiche di tenuta regolabili. Dotato di marchio di conformità CE ai sensi del D. Lgs. 10-1997. EN 140	20	€14,00
Filtri per semimaschere; classe di protezione A1P2 (S). Dotati di marchio di conformità CE ai sensi del D. Lgs. 475/92. EN 141 – 143	20	€4,00
Dispositivi per la protezione delle mani: guanti in crosta bovina cm 8 con manicotto in crosta; salva vena a lunetta; rinforzo interno in crosta su tutto il palmo, pollice e tutte le dita. Spessore pelle: mm 1,2-1,3. Interno: 1,0-1,1. Dotati di marchio di conformità CE ai sensi del D. Lgs. 10-1997. EN 420-388	650	€3,00
Dispositivi per la protezione delle mani: guanti in crosta bovina/tela cm 8, manicotto in tela rinforzata, dorso cotone 100%, palmo, pollice e indice rinforzati. Spessore pelle: mm 1,2-1,3. Dotati di marchio di conformità CE ai sensi del D. Lgs. 10-1997. EN 420-388	50	€1,50
Dispositivi per la protezione delle mani: guanti antitaglio in pelle fiore con rinforzo sul palmo. Manichetta in crosta, lunghezza cm 6,5. cuciture in filo di Kevlar calibro 7. Dotati di marchio di conformità CE ai sensi del D. Lgs. 10-1997. EN 420-388-381	30	€14,00
Dispositivi per la protezione delle mani: guanti in lattice rivestiti in neoprene cm 33 doppio rivestimento, floccato internamente. Spessore: 0,75. Dotati di marchio di conformità CE ai sensi del D. Lgs. 10-1997. EN 420-388-374	100	€0,50
Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità: Gilet in poliestere (40%) e cotone (60%); 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono completamente il torace; chiusura verticale regolabile con velcro; colore arancio; peso 270 gr. M cubo. Dotato di marchio di conformità CE ai sensi del D. Lgs. 10-1997. EN 340 - 471	650	€12,00

Tuta integrale 100% cotone drill massaua sanforizzato; bande retroriflettenti braccia, torace e gambe; percentuale di restringimento +/- 5%; peso: 280 g/mq; collo a camicia in doppio tessuto; chiusura con cerniera; elastico in vita per tutta la larghezza della parte posteriore; 2 tasche applicate a toppa sul petto e 2 tasche applicate in vita, 1 taschino portametro riportato sopra il ginocchio destro, 1 tasca posteriore applicata sul lato destro, con asola e bottone; Colore verde. Dotata di marchio di conformità CE ai sensi del D. Lgs. 10-1997. <u>EN 340.</u>	650	€25,00
Tuta in Tyvek, cappuccio con elastico intorno al viso; elastico stringivita, ai polsi, alle caviglie. Categoria 3 rischio medio. dotata di marchio di conformità CE ai sensi del Lgs 10-1997. <u>EN 467</u>	500	€6,00
Tuta monouso in T.N.T. tessuto puntinato, peso 50 gr/mq, molto resistente, elastico ai polsi, alle caviglie in vita e nel cappuccio. <u>CE categoria 1</u>	500	€2,50
Pantalone antitaglio, protezione delle gambe: sinistra 180° + 5cm esterno, destra 180° + 5 cm interno; 2 tasche anteriori, 1 laterale ed 1 posteriore chiuse con velcro. Strisce riflettenti e colori segnaletici. Dotato di marchio di conformità CE ai sensi del D. Lgs. 10-1997. <u>EN 381-5</u>	30	€140,00
Giubbotto antitaglio tessuto cotone e poliestere, protezione delle spalle, braccia, torace e addome; dorso ventilato, tasca anteriore, apertura con cerniera (parziale per sicurezza); polso con bottone automatico; strisce riflettenti e colori segnaletici. Dotato di marchio di conformità CE ai sensi del D. Lgs. 10-1997. <u>EN 381-11</u>	30	€140,00
Dispositivo per la protezione dei piedi: calzatura di sicurezza, tomaia in crosta stampata, cuciture e pellami resistenti agli strappi e alle abrasioni; occhielli o ganci anticorrosione; trattamento antibatterico; le fodere in tessuto antisfregamento dovranno assorbire il sudore; la forma si dovrà adattare al piede; tutti i materiali che costituiscono l'interno della tomaia devono favorire la traspirazione; la soletta dovrà essere estraibile; la suola dovrà essere antiscivolo e non dovrà perdere l'aderenza anche in presenza di liquidi, dovrà resistere agli oli, agli idrocarburi e ad un preciso numero di flessioni; deve avere proprietà antistatiche assorbimento degli shock sul tallone; dovrà avere puntale e lamina antiforo in acciaio inox; la calzatura dovrà avere una resistenza allo schiacciamento del puntale minima di 200 J; tomaia resistente all'acqua (idrorepellente WRU). Dotato di marchio di conformità CE ai sensi del D. Lgs. 10-1997. <u>EN 345-S3</u>	650	€50,00

Dispositivo per la protezione dei piedi: scarponi con tomaia in pelle fiore idrofobizzata; dotati di allacciatura alta, interno foderato in pelle e tessuto traspirante, imbottitura antiurto all'altezza del polpaccio, fustbett anatomico ed antistatico in "EVA" con alto coefficiente di assorbimento e deassorbimento del sudore. Resistenti ad una velocità della catena di 24 m/sec. Suola in gomma vulcanizzata HRO (resistente alle alte temperature fino a 300°C) con scolpitura carrarmato. Lamina antiperforazione, puntale antischiacciamento e protezione bloccalama sul collo del piede sino allo stinco e sui lati. Rapido sfilo. Dotato di marchio di conformità CE ai sensi del D. Lgs. 10-1997. <u>EN ISO17249 (classe 2), EN 344, EN 345 - S3 SR (classe S3CI-HRO)-DPI di 2° categoria, classe 2</u>	30	€180,00
Dispositivo per la protezione dei piedi: stivale di sicurezza di colore verde, altezza cm 38 in P.V.C. Resistente ad oli, acidi, benzina e grassi. Suola antistatica e antiscivolo, fodera in nylon, puntale in acciaio. Dotato di marchio di conformità CE ai sensi del D. Lgs. 10-1997. <u>EN 345-S5</u>	50	€18,00

ART. 5 – CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna dovrà essere eseguita franco magazzini indicati dal Servizio Gestione del Verde Pubblico, salvo diversa indicazione contenuta negli ordinativi.

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) forniti dovranno essere accompagnati da un foglio illustrativo e da una dichiarazione di conformità alle normative vigenti, ed inoltre dovranno riportare su apposite etichette tutte le dichiarazioni previste dalle vigenti normative.

La merce dovrà essere consegnata perfettamente in ordine così come richiesto e pronta all'uso.

Lo scarico della stessa dovrà essere effettuato da personale della ditta aggiudicataria.

La ricevuta che verrà rilasciata all'atto della consegna da parte dell'addetto alla struttura dipendente, non implicherà accettazione della merce stessa, potendo questa essere sempre rifiutata qualora venga riscontrata difettosa e non rispondente alle effettive richieste.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere che tutta o parte della fornitura in parola venga effettuata entro un congruo termine perentorio e/o di disporre l'ordine di fornire nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione a determinate esigenze senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o richiederne speciali compensi.

La fornitura di cui al presente provvedimento sarà commessa all'assuntore mediante ordinativi scritti, autorizzati dal Dirigente del Servizio Gestione del Verde Pubblico.

È vietato nel modo più assoluto all'assuntore di dar corso a richieste di forniture non formulate nel modo innanzi stabilito.

L'impresa ha l'onere di controllare gli ordinativi dei vari tipi di fornitura rilevandone le esatte misure ed i quantitativi, segnalando al Servizio Gestione del Verde Pubblico le eventuali discordanze ed assumendosi la completa responsabilità dei conseguenti inconvenienti di qualsiasi genere derivanti da ritardi o mancato controllo.

Pertanto l'aggiudicataria, a ricezione di ciascun ordinativo, sarà tenuta a dare immediata comunicazione scritta al Servizio Gestione del Verde Pubblico della situazione contabile aggiornata con l'indicazione della residua disponibilità sull'importo dell'appalto.

L'Ufficio competente del predetto Servizio avrà cura di verificare i dati trasmessi dalla ditta fornitrice, segnalando tempestivamente le discordanze eventualmente riscontrate.

La merce dovrà essere consegnata entro venti giorni, festivi compresi, dalla data di ricezione dell'ordinativo e, non consentendosi eventuali proroghe, la ditta, per ritardi nelle consegne, sarà passibile delle sanzioni e penalità previste all'art. 17.

La consegna dovrà essere effettuata a cura e spese dell'assuntore con i tempi e nei luoghi indicati negli ordinativi.

ART. 6 - COLLAUDO E GARANZIA

Alla consegna della merce, si provvederà, entro dieci giorni, al relativo collaudo, la cui data sarà stabilita dal Servizio Gestione del Verde Pubblico, per accertare che la stessa sia conforme a tutte le caratteristiche ed ai requisiti stabiliti.

Le operazioni di collaudo saranno effettuate da apposita Commissione, nominata dal Dirigente del Servizio.

La Commissione stessa, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l'intervento di tecnici estranei all'Amministrazione.

Dalla data di consegna e fino alla data del collaudo, l'appaltatore ha l'obbligo della manutenzione della merce fornita, anche nel caso di consegna anticipata. Dovrà, inoltre, mettere a disposizione della Commissione di collaudo gli operai, tecnici e mezzi d'opera che gli vengono richiesti per eseguire le operazioni di riscontro e, in generale, tutte quelle operazioni che si ravvisano necessarie dalla suddetta Commissione.

La ditta dovrà, all'uopo, tempestivamente informare il Servizio Gestione del Verde Pubblico della data di consegna.

Ove la fornitura non risponda ai requisiti previsti sarà rifiutata in sede di collaudo. In casi particolari potrà tuttavia venire ugualmente accettata solo quando i collaudatori ritengano che le difformità riscontrate nella fornitura rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato non ne pregiudichino il regolare impiego.

In tal caso l'accettazione della merce avverrà mediante l'applicazione di un adeguato sconto sull'importo di aggiudicazione, da stabilirsi a criterio della commissione salvo che la ditta non chieda di sostituire tempestivamente la fornitura contestata.

Benvero, se dall'esame dei D.P.I. forniti, gli stessi risultino migliori per idoneità, funzionalità e caratteristiche tecniche di quelle prescritte, ove se ne ravvisi l'opportunità, potranno accettarsi ai prezzi di aggiudicazione.

La merce rifiutata al collaudo perchè non rispondente alle condizioni fissate, dovrà essere ritirata e sostituita con altra idonea ed in piena regola. La ditta potrà assistere o farsi rappresentare da persone appositamente delegate alle operazioni di collaudo.

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti giuridici:

- Imprenditori individuali; società commerciali; società cooperative (art. 34 comma 1 lett. a) D. Lgs. 163/06);
- Raggruppamenti temporanei d'impresa (A.T.I.) (art. 34 comma 1 lett. d) D. Lgs. 163/06);
- Consorzi fra società cooperative, consorzi stabili e consorzi ordinari (artt. 34, 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/06, così come modificati dal D. Lgs. 113 del 31/07/07 e dal D. Lgs. 152/08);
- Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse

economico (GEIE), costituito ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240 (art. 34 comma 1 lett. f) D. Lgs. 163/06);

- Operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 22 del D. Lgs. 163/06, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (ai sensi dell'art. 34 comma 1 lettera f-bis (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera g), D. Lgs. 152/08) del D. Lgs. 163 /06).

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/06, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D. Lgs. 163/06, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

ART. 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente CSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI sottoscritto in data 1° agosto 2007 ed applicabile agli appalti con importo superiore a €250.000 (estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:
 - a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
 - b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
 - c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato

inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
- e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
- f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
- h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

- I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
 - II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
- i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 3

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non

debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n. 3/07

Il comma 2 dell'art. 20 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 -Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania - recita: “2. Le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara relativi a contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, escludono la possibilità del ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui agli articoli 49 e 50 del Codice e successive modificazioni.”

L'art. 52 della medesima Legge regionale recita: “1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che

nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori."

Programma 100 del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2008-2010, pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per partecipare alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell'ammontare del prezzo base dell'appalto, a copertura dell'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione.

La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito.

La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000.

Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d'idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull'impegno a

rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d'identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell'imposta di bollo.

In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l'A.T.I..

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l'esperimento della gara, mentre per l'aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 163/06.

La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc.

In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell'offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.

ART. 10 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva, ai sensi dell'art. 11 comma 12 D. Lgs. 163/06, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

ART. 11 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno, in misura pari al 10% dell'importo del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'art. 75 comma 3 D. Lgs. 163/06 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice

Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della fornitura. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione di avvenuta esecuzione della fornitura costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 75 D. Lgs. 163/06 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 12 – MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'appalto in oggetto verrà aggiudicato, mediante procedura aperta, utilizzando il criterio del maggior ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, ai sensi degli artt. 82 e 86 comma 3-ter) del D. Lgs 163/06, e fino a concorrenza dell'intero importo stanziato, con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art. 69 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/05/24 n. 827; ove la gara vada deserta, si procederà ad ulteriore esperimento, sempre in presenza di almeno una sola offerta valida.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse e nel caso che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicatario resta vincolato fin da tale momento nei confronti dell'Amministrazione Comunale, impegnandosi a stipulare il definitivo contratto alla data che gli sarà comunicata dalla medesima, in seguito al quale si intenderà perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti ad ogni effetto di legge.

L'appalto vincola l'aggiudicataria all'osservanza delle norme contrattuali sin dalla data dell'aggiudicazione, mentre l'Amministrazione Comunale può vincolarsi solo dopo le prescritte approvazioni di esecutività degli atti come per legge.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 266/02, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a presentare, entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, la certificazione rilasciata dai competenti istituti dalla quale risulti la regolarità contributiva.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine fissato comporterà la revoca dell'affidamento così come previsto dalla legge.

ART. 13 – ONERI DELL'APPALTO

Tutte le spese di contratto e quelle accessorie conseguenti al contratto stesso, cederanno per intero a carico dell'aggiudicataria, l'IVA cederà a carico del Comune.

La stipulazione del contratto avverrà presso gli uffici del Servizio Gare d'Appalto del Comune di Napoli.

L'aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto entro il termine stabilito dall'Ente, previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso e prende atto che, nel caso in cui non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta da parte dell'Ente appaltante, che procederà all'incameramento del deposito cauzionale provvisorio e porrà a carico dell'aggiudicataria le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con il concorrente che segue in graduatoria, fermo restando i diritti acquisiti per le forniture effettuate medio tempore.

Qualora l'aggiudicatario dovesse risultare tra i soggetti previsti nella vigente normativa regolante la materia delle misure preventive, l'aggiudicazione non sarà ritenuta valida. L'Ente in tal caso procederà all'annullamento immediato degli atti di aggiudicazione, fatto salvo il diritto dell'esercizio di eventuale azione risarcitoria.

ART. 14 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera aa), D. Lgs. 152/08, a cui espressamente si rinvia.

ART. 15 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Nel prezzo di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso.

Il prezzo predetto si intende offerto dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto previsto dal presente Capitolato e fino all'ultimazione delle consegne.

La ditta aggiudicataria pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento del costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 16 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non abbia curato, presso il Servizio Gare d'Appalto tutti gli adempimenti contrattuali stabiliti.

Le somme spettanti all'assuntore per le forniture eseguite e per quelli in corso di esecuzione non potranno essere dal medesimo cedute, né delegate senza il previo assenso dell'Amm.ne Comunale.

L'Amministrazione, ad effettuata esecuzione delle forniture progressivamente richieste, in rapporto agli ordinativi emessi e dopo i relativi collaudi effettuati dalla stazione appaltante, procederà al riscontro delle fatture, relative agli ordinativi corrispondenti.

Di tale esame e delle eventuali osservazioni, il suddetto Servizio farà constare mediante annotazione in calce alle fatture.

Delle ripetute fatture, presentate in duplice esemplare, quella originale, vistata e corredata da tutti i documenti, verrà trasmessa al Dipartimento Finanze e Programmazione - Servizio Spese per Beni e Servizi per l'esame contabile ai fini della liquidazione.

Si procederà alla liquidazione dei crediti solo dopo l'espletamento di tali procedure e l'aggiudicatario non potrà elevare pretese di sorta per i ritardi che eventualmente si frapponessero ai pagamenti, sia per gli adempimenti di competenza del Servizio Gestione del Verde Pubblico sia per quelli di specifica competenza del Dipartimento Finanze e Programmazione - Servizio Spese per Beni e Servizi per l'esame contabile ai fini della liquidazione.

Il Dipartimento Finanze e Programmazione - Servizio Spese per Beni e Servizi provvederà all'emissione del mandato di pagamento entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'intera documentazione che le sarà inviata dal Servizio Gestione del Verde Pubblico.

Ai fini dello svincolo della cauzione, il Servizio Gestione del Verde Pubblico dovrà attestare al Servizio Gare d'Appalto la completa esecuzione e l'avvenuto collaudo del servizio complessivamente previsto in appalto.

Sarà cura infine del Servizio Gare d'Appalto redigere l'atto deliberativo per il citato svincolo, dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza o contestazione.

ART. 17 – SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'aggiudicatario sarà passibile delle seguenti penalità nei casi di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Capitolato:

- €51,65 (cinquantuno,65) per ogni giorno di ritardo nelle consegne rispetto al tempo assegnato per ciascun ordinativi;

Ove l'importo della penale risulti superiore ad 1/3 del valore della merce fornita, l'entità di tale penale non potrà eccedere la sopra accennata misura (1/3 del valore della merce fornita).

L'Amministrazione Comunale avrà il diritto di riscuotere le penalità, gli indennizzi di cui sopra e di rivalersi dei danni eventualmente subiti sull'importo delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione costituita in conformità dell'art. 11.

Oltre ai casi di decadenza dell'appalto menzionati nel Capitolato, nel caso di rifiuto di esecuzione del servizio in appalto e di abituale trascuranza, l'Amministrazione Comunale potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell'appalto, risolvere il contratto a maggiori spese dell'aggiudicataria ed incamerare la cauzione senza pregiudizio di maggiori eventuali danni.

Si considera "abituale trascuranza" l'inosservanza per due volte in un mese di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali del presente Capitolato.

ART. 18 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alla fornitura oggetto dell'appalto.

ART. 19 – DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, qualunque sia la loro natura, anche di indole giuridica, sono devolute alla cognizione esclusiva del Giudice Ordinario.

Sotto pena di decadenza di ogni altro diritto ed azione, l'assuntore, nel termine di trenta giorni dal verificarsi dei fatti che danno origine alla controversia, dovrà promuovere l'azione giudiziaria.

Il ricorso all'azione giudiziaria non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso alle ordinazioni ricevute.

Sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto anche se le ordinazioni riflettessero la materia in contestazione.

ART. 20 – DECADENZA DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell'appalto, senza che l'aggiudicataria possa nulla eccepire qualora risultino a carico della stessa procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 55/90 e s.m.i.

Il fallimento dell'Appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione e si procederà ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/06. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione Comunale proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Impresa mandataria, qualora non indichi altra Impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 21 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potrebbero derivare alle persone o alle cose a causa di difetti o vizi di costruzione della merce fornita.

L'appaltatore inoltre assume la piena responsabilità dell'impiego dei materiali, procedimenti e dispositivi protetti da brevetto, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi molestia che potrebbe derivarle da parte di terzi al riguardo.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, per reati accertati ai sensi dell'art. 135 D. Lgs. 163/06, e in caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. 163/06.

Si potrà procedere inoltre alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- al raggiungimento, mediante applicazione di penali, della soglia del 10% dell'importo contrattuale;
- in caso di superamento del termine massimo di giorni 20 di ritardo nella consegna di cui al precedente art. 5.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Maria Rosaria Guidi